

Associazione Bologna - Kurdistan

Statuto

Art. 1. DENOMINAZIONE E SEDE.

È costituita l'associazione culturale e di volontariato denominata Bologna Kurdistan (di seguito Associazione), retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La sede dell'Associazione è in Bologna, in via Barbacci 19, c/o Vittorio Tempellini.

L'Associazione potrà aprire sedi secondarie.

Art. 2. DURATA.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3. OGGETTO E SCOPO.

L'Associazione non ha scopo di lucro, non svolge attività commerciale ed è apartitica.

L'Associazione ha lo scopo di favorire la pace e la libertà nel Kurdistan attualmente diviso e conteso tra vari stati.

In particolare l'Associazione intende impegnarsi per favorire il rispetto dei diritti umani del popolo curdo.

L'associazione si propone di promuovere la conoscenza della cultura del popolo curdo in Italia e di favorire un avvicinamento tra le culture e la storia curda e italiana specialmente nella città di Bologna e nella regione Emilia Romagna.

L'Associazione si propone altresì di favorire, in accordo con le istituzioni locali, l'accoglienza di alcuni giovani curdi che sono a Bologna per studiare la lingua e la cultura italiana, in modo da costituire in seguito un elemento di collegamento tra le due culture. Verranno a tal fine organizzate iniziative culturali e folcloristiche delle tradizioni curde.

L'Associazione si propone altresì di raccogliere fondi e attrezzature per aiuti umanitari per il popolo curdo.

L'Associazione, per lo sviluppo degli scopi descritti, coinvolgerà tutte le associazioni ed organizzazioni attive in questo campo.

Art. 4. SOCI.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni ed ogni altro soggetto interessato a perseguire gli scopi associativi.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.

Art. 5. SOCI FONDATORI.

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche intervenute nell'atto costitutivo.

Art. 6. SOCI ORDINARI.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli organismi interessati a perseguire gli scopi sociali e che si impegnino a contribuire fattivamente a tale obiettivo attraverso la propria attività in seno all'Associazione.

All'atto dell'iscrizione i soci aderenti sono tenuti a versare la quota preventivamente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci aderenti avranno, dietro versamento della quota, diritto a partecipare all'attività e alle iniziative dell'Associazione. Essi hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

Art. 7. SOCI ONORARI.

Sono soci onorari tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, ritenga di attribuire tale qualifica in considerazione dei meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione o dei particolari risultati raggiunti nel campo delle opere sociali ed umanitarie nei confronti delle minoranze linguistiche, culturali, sociali.

Art. 8. AMMISSIONE DEI SOCI.

Chi intenda far parte dell'Associazione deve farne domanda al Presidente e versare la relativa quota annuale.

La presentazione della domanda importa di per sé l'accettazione dello Statuto e del regolamento interno.

Nella domanda deve essere indicata, eventualmente, la persona che ha la rappresentanza legale del richiedente.

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Presidente abbia comunicato al richiedente la non accettazione della domanda stessa, questa si intende accolta. In caso di mancata ammissione l'Associazione restituisce al richiedente la quota corrisposta.

Art. 9. DOVERI DEI SOCI.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del regolamento interno, delle delibere assembleari e delle decisioni del Consiglio Direttivo, nonché al rispetto del decoro e del buon nome dell'Associazione.

Ciascun socio versa all'Associazione un contributo annuale fissato ogni anno per ciascuna categoria di soci dal Consiglio Direttivo. I contributi annuali dei soci devono essere versati entro il 31 gennaio di ciascun anno.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.

La quota annuale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci sono tenuti, in relazione alle proprie possibilità, a partecipare attivamente alla vita associativa ed a contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 10. DIRITTI DEI SOCI.

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa ed alle attività svolte dall'Associazione;
- b) di intervenire in Assemblea con diritto di voto;
- c) di essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo.

Art. 11. DECADENZA E RECESSO.

I soci restano iscritti all'Associazione senza limiti di tempo, intendendosi la loro partecipazione tacitamente rinnovata di anno in anno, e cessano di farne parte unicamente in caso di esclusione, decadenza o recesso.

L'esclusione è pronunziata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, al ricorrere di gravi motivi, a maggioranza assoluta dei soci, con delibera motivata contro il socio che:

- non partecipi alla vita dell'Associazione;
- tenga comportamenti contrari a quanto previsto nel presente Statuto e nel regolamento interno o comunque alla natura dell'Associazione;
- non adempia a quanto stabilito nelle delibere assembleari o nelle decisioni del Consiglio Direttivo;
- con il suo comportamento, leda il decoro o il buon nome dell'Associazione.

Il recesso del socio può avvenire in ogni momento, previa comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed ha effetto allo scadere dell'anno solare in corso.

Art. 12. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti, il Presidente ed il Presidente onorario.

Art. 13. ASSEMBLEA.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea:

- a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente onorario;
- d) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o ad essa demandata dal presente Statuto;
- e) in via straordinaria e con il voto favorevole dei 4/5 dei soci apporta modifiche allo Statuto e delibera in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta all'anno, entro il 15 aprile, per deliberare in merito ai punti a), b) e, quando occorra, ai punti c) e d) del precedente comma. È convocata in via straordinaria, nei casi previsti al punto e) del precedente comma, nonché tutte le volte che il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno 2/5 dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta da inviarsi, anche per mezzo di strumenti telematici, a tutti i soci almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. Nella comunicazione, oltre alla data, al luogo ed all'ora della convocazione dovranno essere riportati gli argomenti all'ordine del giorno. Nella comunicazione è stabilita anche la data e l'ora della seconda convocazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, anche per delega, almeno la metà più uno dei soci, esclusi i soci aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita, a distanza di almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, dal socio fondatore più anziano presente in Assemblea.

Nelle votazioni in Assemblea ogni socio, indipendentemente dalla categoria di soci cui appartiene, ha diritto ad un voto. Hanno comunque diritto di voto soltanto i soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Ogni socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con diritto di voto. In ogni caso un socio non può rappresentare per delega più di un altro socio.

In apertura di riunione, i soci intervenuti provvederanno a designare un segretario verbalizzante. Tale verbale, firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea, farà fede a tutti gli effetti di legge di quanto in esso riportato.

Art. 14. CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre e non più di sette membri, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea, che ne decide anche il numero.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo:

a) nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente;

b) fissa le quote di iscrizione a carico dei soci;

c) studia e pianifica le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nonché le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi;

d) delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformità al presente Statuto, il funzionamento dell'Associazione;

e) delibera sui bilanci da presentare annualmente all'Assemblea e riferisce all'Assemblea stessa sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i tre giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea e fino all'approvazione ed i soci hanno diritto a prenderne visione;

f) nomina il Tesoriere dell'Associazione e delibera sulla sua revoca; il Tesoriere, che dura in carica 5 anni, cura la gestione finanziaria e contabile dell'Associazione;

g) decide sulle domande di ammissione;

h) delibera sulla proposta di esclusione dei soci;

i) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per Statuto riservata all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per iscritto (anche attraverso strumenti telematici) e presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di eccezionale urgenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri, anche per delega. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può rappresentare, per delega scritta, non più di un altro membro del Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione deve elencare gli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente, prevale.

Qualora nella seduta fissata non sia presente la maggioranza dei membri in carica, il Presidente fissa una nuova seduta, dandone comunicazione a tutti i membri in carica, che dovrà tenersi non oltre il settimo giorno successivo.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri, il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente o il più anziano dei membri rimasti in carica, convocherà, senza ritardo, l'Assemblea per la sua/loro sostituzione.

I nuovi amministratori restano in carica sino al termine del mandato dell'originario Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può, previa opportuna delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, delegare parte dei suoi poteri ad uno qualsiasi tra i soci.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale scritto, firmato dal Presidente, della riunione in cui sono state adottate.

ART. 15 COLLEGIO DEI GARANTI

Componenti:

Il collegio dei garanti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il Collegio dura in carica due anni ed è rieleggibile.

I componenti devono essere stati soci fondatori dell'associazione o aver ricoperto una carica sociale per almeno un anno, o aver svolto la funzione di responsabile di settore o progetto per almeno due anni.

Compiti:

Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi è l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e, nei casi urgenti, prende ogni provvedimento ritenuto opportuno, fatta salva la necessaria ratifica da parte dell'assemblea.

Vigila sulla corretta osservanza da parte dei soci e degli organi dell'Associazione delle norme dello statuto, sulla applicazione dei deliberati dell'Assemblea dei soci, sulla buona amministrazione del patrimonio dell'Associazione e sul suo corretto utilizzo per il perseguimento degli scopi sociali.

Poteri:

Il collegio può intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto; può con richiesta scritta convocarlo per sottoporgli questioni che riguardano il buon andamento dell'Associazione.

Il collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci come stabilito nell'art.5.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazioni scritte e firmate.

Art. 16. PRESIDENTE ONORARIO.

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea, anche fra i non soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di 2/5 dei soci con diritto di voto, fra le personalità di rilievo che con la loro opera hanno contribuito e contribuiscono in modo significativo al perseguimento degli scopi sociali o che si siano distinti nel campo delle opere sociali, culturali ed umanitarie con riferimento alle minoranze linguistiche, culturali, etniche.

Il Presidente Onorario resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Partecipa di diritto alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto a voto consultivo.

Art. 17. PRESIDENTE.

Il Presidente:

a) è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile;

b) è revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri;

c) ha la rappresentanza legale della Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, e ne cura i rapporti verso l'esterno;

d) convoca l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede;

e) ha i poteri di ordinaria amministrazione e può nominare in tale ambito speciali procuratori;

f) tutela l'osservanza delle norme statutarie, del regolamento interno e delle delibere dell'Assemblea e del consiglio Direttivo;

g) accetta, per conto della Associazione, sovvenzioni, elargizioni, liberalità, contributi, da parte dei soci e di terzi;

h) nomina, fra i membri del Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, quando costui è assente o impedito.

Art. 18. PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

Gli introiti dell'Associazione sono costituiti:

a) dalle quote sociali annue;

b) dalle entrate derivanti da eventuali attività svolte;

c) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti disposti in favore dell'Associazione;

d) dalle contribuzioni derivanti dall'effettuazione di attività per conto di terzi o dei soci;

e) dagli stanziamenti provenienti dallo Stato, dalle Regioni, dalla Comunità europea, da enti locali e da altri enti nazionali, sovranazionali o esteri, pubblici e/o privati.

L'anno finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Tutte le predette entrate costituiscono il patrimonio dell'Associazione.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 19. SCIoglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, a maggioranza qualificata dei 4/5 dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori eventualmente ancora in carica, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni aventi scopi analoghi o in beneficenza.

I soci non avranno in alcun caso diritto alla ripartizione del patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento.

Art. 20. RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si rinvia al regolamento interno adottato dall'Assemblea e a quanto stabilito dalla normativa vigente.